

D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 ⁽¹⁾.

Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1968, n. 96.

(2) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

(3) Il presente decreto, che qui si riporta con il n. 1404, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale privo di numero. Tale indicazione, desunta da successivi atti che a detto provvedimento fanno riferimento, è stata aggiunta redazionalmente.

1. Campo di applicazione delle presenti disposizioni.

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

2. Definizione del ciglio della strada.

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

3. Distinzione delle strade.

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (*legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4*); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (*legge 19 ottobre 1965, n. 1197 ⁽⁴⁾ e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9*);

B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (*legge 16 marzo 1956, n. 371 ⁽⁵⁾, allegato 1*); strade statali di grande comunicazione (*legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14*); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della *legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7*);

C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;

D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

(4) Reca modifiche all'*art. 13, L. 24 luglio 1961, n. 729*.

(5) Recante norme per l'adozione agli accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950, e loro esecuzione.

4. Norme per le distanze.

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:

strade di tipo A) - m. 60,00;

strade di tipo B) - m. 40,00;

strade di tipo C) - m. 30,00;

strade di tipo D) - m. 20,00.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati ⁽⁶⁾.

(6) Per la riduzione delle distanze previste dal presente articolo, vedi il comma 17 dell'*art. 32, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*.

5. Distanze in corrispondenza di incroci.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (*legge 16 marzo 1956, n. 371* ⁽⁷⁾, allegato 2).

(7) Recante norme per l'adozione agli accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950, e loro esecuzione.

6. *Pubblicazione del presente decreto.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.